

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1485

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **RUSSO CARLO** e **LUCIFREDI***Seduta del 22 luglio 1950*Ricostituzione dei comuni di Bardino Vecchio e Bardino Nuovo,
in Provincia di Savona

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 2971, i comuni di Bardino Vecchio e Bardino Nuovo in provincia di Savona furono soppressi e le popolazioni aggregate al comune di Tovo San Giacomo.

Il provvedimento destò viva irritazione e profondo malcontento e subito dopo la liberazione le popolazioni interessate iniziarono le pratiche per la ricostituzione dei comuni soppressi.

La Giunta comunale di Tovo San Giacomo espresse parere favorevole alla ricostituzione dei due comuni con delibera del 22 dicembre 1945.

Parere favorevole espressero pure la Deputazione provinciale di Savona, con delibere n. 10 e 11 del 28 giugno 1946, e la prefettura di Savona.

È significativo sottolineare come il Consiglio comunale di Tovo San Giacomo, di fronte alla lentezza con cui procedeva la pratica, in data 13 agosto 1947, con voto unanime, sollecitò agli organi competenti la ricostituzione dei due comuni facendo presente come essa rispondesse al desiderio vivissimo e all'interesse delle popolazioni.

Bardino Vecchio, che fu comune autonomo dal 1525 al 28 dicembre 1928, è il comune più antico della Val Maremola: dista dall'attuale

sede comunale oltre 5 chilometri di strada montana disagiata da percorrere.

La sua popolazione è costituita da piccoli proprietari, che sentono vivamente il problema della autonomia comunale e deplorano come dalla coattiva unione siano derivati gravi danni alla loro piccola comunità.

Bardino Nuovo — che si staccò da Bardino Vecchio costituendosi in comune autonomo nel 1735 — dista dall'attuale sede comunale 6 chilometri di strada montana.

Prima della soppressione aveva un patrimonio forestale, che, unito ai tributi, dà piena garanzia che il ricostituito comune godrà di una sicura autosufficienza finanziaria.

Questo tanto più quando si consideri che Bardino Nuovo e Bardino Vecchio potranno consorzare i servizi comunali, riducendo così notevolmente le spese.

Alle ragioni obbiettive, favorevoli alla ricostituzione dei due comuni soppressi per atto di imperio, si unisce l'urto che, per ragioni campanilistiche, sussiste da tempo tra le popolazioni di Bardino Nuovo, Bardino Vecchio e Tovo San Giacomo.

Per questo stato di cose l'attività del comune è stata in questi ultimi anni paralizzata e si è così impedita l'esecuzione di opere pubbliche, interessanti le diverse frazioni dell'attuale comune.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Al voti e al desiderio vivissimo degli abitanti di Bardino Nuovo e Bardino Vecchio di riconquistare la autonomia comunale, corrisponde il sentimento unanime della popolazione di Tovo San Giacomo che non fu mai favorevole alla unione coattiva.

Per le considerazioni esposte ci auguriamo che il Parlamento vorrà accogliere i voti delle popolazioni interessate e dare il suo assenso alla proposta di legge sottoposta al suo esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I comuni di Bardino Nuovo e Bardino Vecchio, aggregati a quello di Tovo San Giacomo con regio decreto 6 dicembre 1928, numero 2971, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il prefetto di Savona — sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa — provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni interessati.

ART. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Bardino Nuovo e Bardino Vecchio ed il nuovo organico del comune di Tovo San Giacomo saranno stabiliti dal prefetto di Savona, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e gradi relativi non potrà essere superiore a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Tovo San Giacomo e che sarà inquadrato negli organici dei comuni di Bardino Nuovo e Bardino Vecchio, non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quello goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.